

COMMISSIONE PER LA TUTELA AMBIENTALE (art. 3 Decreto Delegato n. 44, 27 Aprile 2012)

Seduta del 24/07/2012

DELIBERA N.123

Oggetto: Esame proposta presentata dalla U.O.G.A. riferita al "Regolamento atto ad individuare le informazioni relative alla idoneità dei mezzi destinati al trasporto rifiuti", previsto all'Art. 30, comma 10 Decreto Delegato 27 aprile 2012, n. 44.

Visto l'art. 30, comma 10 del Decreto delegato 27 Aprile 2012 – CODICE AMBIENTALE,

Sentito il parere del Collegio Tecnico,

La Commissione Tutela Ambientale adotta il "Regolamento atto ad individuare le informazioni relative alla idoneità dei mezzi destinati al trasporto rifiuti", il cui testo è allegato alla presente delibera.

San Marino, 25/07/2012

il Presidente Gian Carlo Venturi



Oggetto: Regolamento atto ad individuare le informazioni relative alla idoneità dei mezzi destinati al trasporto rifiuti, previsto all'Art. 30, comma 10 Decreto Delegato 27 aprile 2012, n. 44.

Articolo 1

(Generalità)

- 1. L'idoneità dei mezzi di trasporto di cui all'Art. 30, comma 10 Decreto Delegato 27 aprile 2012, n. 44, deve essere attestata a mezzo di perizia giurata, in proseguo denominata perizia redatta da soggetto abilitato a mente del seguente articolo 2.
- 2. Nella perizia devono essere individuati e precisati i seguenti dati:
- a) dati riguardanti i veicoli: Fabbrica/tipo; numero di targa; numero di telaio; omologazione o approvazione; carrozzeria; attrezzature installate; dispositivi di sicurezza indipendenti da errore umano in relazione alle tipologie di rifiuti da trasportare (es.: veicoli in fase di lavoro = freni bloccati); revisione risultante dalla carta di circolazione o sull'attestato di revisione; uso proprio o uso di terzi;
- b) le tipologie di rifiuti per i quali il veicolo viene dichiarato idoneo, ed in particolare le singole tipologie di rifiuti con i relativi C.E.R.
- c) le modalità e le condizioni di effettuazione del trasporto in relazione alle diverse tipologie di rifiuti per i quali è richiesta l'iscrizione.
- 3. L'attestazione dell'idoneità di più di un veicolo può essere redatta in un unico documento, purchè vengano riportati, per ciascun veicolo, tutti gli elementi richiesti ai commi 1 e 2.

A



Articolo 2

(Attribuzioni del responsabile tecnico)

- 1. La perizia giurata del mezzo di trasporto deve essere redatta da impresa (singola o associata) oppure da professionista, in possesso dei seguenti requisiti:
- a) relativamente a professionista:
- 1) Laurea nelle discipline ingegneristiche con iscrizione all'Albo professionale, oppure;
- 2) Diploma di Perito Industriale e/o Geometra con iscrizione al Collegio professionale,
- b) relativamente ad impresa:
- 1) l'imprenditore deve essere in possesso di Laurea in Scienze Ambientali o equiparata oppure in Chimica o equiparata oppure in discipline ingegneristiche, oppure di Diploma di Perito Industriale e/o Geometra.
- 2) qualora l'imprenditore non sia in possesso dei requisiti di cui al precedente numero
- 1), lo stesso prepone all'esercizio delle attività un dipendente che abbia tali requisiti.
- 2. La redazione della perizia giurata di cui al comma 1 può essere, altresì, effettuata da professionista italiano in possesso dei titoli di studio di cui ai numeri 1) o 2) della lettera a) del precedente comma iscritto nei relativi Albi o Collegi professionali italiani.
- 3. Il professionista oppure l'imprenditore o suo preposto di cui ai commi 1 e 2, è
- denominato "Responsabile Tecnico".
- 4. La perizia dovrà dimostrare l'idoneità dei mezzi di trasporto in relazione ai tipi di rifiuti da trasportare.
- 5. Il controllo e la verifica della permanenza delle caratteristiche del mezzo di trasporto risultanti dalla perizia nonchè il rispetto delle modalità in relazione alle diverse tipologie di rifiuti, sono effettuati e garantiti dal responsabile tecnico.



Articolo 3 (Rifiuti classificabili come merci pericolose e altri rifiuti)

- 1. Qualora le tipologie di rifiuti da trasportare rientrino nel campo di applicazione della disciplina del trasporto delle merci pericolose, la perizia deve indicare, per ogni tipologia o gruppi di tipologie di rifiuti, le corrispondenti classi indicate negli Allegati all'Accordo Europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose (A.D.R.) ed il trasporto deve avvenire con le modalità previste dalla normativa vigente 2. Qualora le tipologie di rifiuti da trasportare non rientrino nel campo di applicazione della disciplina del trasporto delle merci pericolose, le carrozzerie dei veicoli devono avere, in relazione allo stato fisico dei rifiuti, le seguenti caratteristiche:
- a) Per il trasporto in cisterna dei rifiuti allo stato liquido o fangoso possono essere utilizzate, compatibilmente con il tipo di rifiuto, cisterne per spurgo pozzi neri (se munite di idoneo titolo autorizzativo) ovvero cisterne attrezzate con idonee apparecchiature per il carico e lo scarico. Possono essere, utilizzate altresì, cisterne per il trasporto di merci pericolose alle condizioni indicate dal progettista e/o dal costruttore.
- b) I rifiuti solidi, granulari o pulvirulenti possono essere trasportati con carrozzerie aventi almeno le seguenti caratteristiche:
- -non deteriorabili in relazione al tipo di trasporto da effettuare, alla durata e frequenza d'uso nei limiti della normale utilizzazione del veicolo;
- essere facilmente bonificabili (per es. mediante getti di acqua vapore, ecc.);
- consentire facilmente il carico e lo scarico;
- essere a tenuta, in relazione alle tipologie di rifiuti da trasportare, con possibilità di aperture che evitino il formarsi di sovrapressioni interne.
- 3. I mezzi destinati al trasporto dei rifiuti di origine animale, non possono essere destinati al trasporto di altre tipologie di rifiuti.

A



Articolo 4

(carrozzerie stabilmente installate)

1. Le caratteristiche rilevate in sede di effettuazione della perizia e ritenute indispensabili al fine di un regolare trasporto di rifiuti, quali il materiale e lo spessore delle pareti, l'altezza delle sponde, la copertura, il dispositivo di ribaltamento posteriore, la possibilità o meno di fenditure nelle giunzioni, la possibilità di bonifica, e ogni altro elemento ritenuto utile, devono risultare dalla perizia medesima ed essere riportate nel provvedimento di iscrizione.

Articolo 5

(carrozzerie mobili)

- 1. La perizia deve indicare il tipo di carrozzeria utilizzabile, come risulta dalla carta di circolazione del veicolo e dall'eventuale allegato.
- 2. L'accertamento del perito deve essere effettuato su almeno una delle carrozzerie della stessa tipologia proposte. Le caratteristiche rilevate e ritenute indispensabili al fine di un regolare trasporto di rifiuti, quali il materiale e lo spessore delle pareti, l'altezza delle sponde, la copertura, il dispositivo di ribaltamento posteriore, la possibilità o meno di fenditure nelle giunzioni, la possibilità di bonifica, e ogni altro elemento ritenuto utile, devono risultare nella perizia ed essere riportate nel provvedimento d'iscrizione.

Articolo 6

(imballaggi)

- 1. Per il trasporto dei rifiuti di cui all'art. 3, comma 1, si fa riferimento agli Allegati dell'ADR.
- 2. Per le tipologie di rifiuti che non rientrino nel campo di applicazione della disciplina

AA-



del trasporto delle merci pericolose il riferimento alle norme delle sopracitate appendici ha luogo solo in quanto le stesse siano applicabili (Ad. es. non ricorre l'approvazione degli imballaggi da parte dell'Autorità competente o da organismi da essa designati, prevista dalla normativa ADR).

Articolo 7

(prove di funzionamento)

1. La perizia deve accertare il funzionamento delle eventuali attrezzature ausiliarie necessarie per il carico e lo scarico dei rifiuti ivi comprese le attrezzature di emergenza, l'etichettatura fissa con le indicazioni prescritte, i pannelli e i segnali previsti dal Codice della Strada e/o dalle leggi integrative.

Articolo 8

(disposizioni transitorie e finali)

- 1. Le perizie già rilasciate alla data di adozione della presente deliberazione restano valide ed efficaci per tutta la durata del periodo di iscrizione in corso. Allo stesso modo rimangono valide le perizie rilasciate da istituti competenti non sammarinesi.
- 2. In sede di rinnovo dell'iscrizione, la perizia può essere sostituita da apposita dichiarazione, con la quale il legale rappresentante dell'impresa e il responsabile tecnico, consapevoli delle conseguenze anche penali delle dichiarazioni false o mendaci, attestano i dati, le condizioni, le prescrizioni, le caratteristiche ed i requisiti individuati ed attestati nella perizia rilasciata ai sensi della presente deliberazione continuano ad essere attuali, sono rispettati e sono conformi a quanto previsto per l'esercizio dell'attività dalla normativa vigente. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni di cui all'articolo 2.